

- 2) se i paragrafi 1 e 2, dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004 (recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999) <sup>(2)</sup>, come modificato dal regolamento (CE) della Commissione, n. 271/2008, del 30 gennaio 2008 <sup>(3)</sup>, devono essere interpretati nel senso che il tasso di interesse ivi previsto per la restituzione degli aiuti di Stato incompatibili ed illegittimi si applica anche nel caso di recupero di aiuti di stato approvati con decisione condizionale e attuati in modo abusivo per il verificarsi della condizione prevista.

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GU 1999, L 83, pag. 1).

<sup>(2)</sup> Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GU 2004, L 140, pag. 1).

<sup>(3)</sup> Regolamento (CE) n. 271/2008 della Commissione, del 30 gennaio 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 794/2004 recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GU 2008, L 82, pag. 1).

---

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 6 maggio 2019 — Telecom Italia SpA e a./Roma Capitale e a.**

**(Causa C-368/19)**

(2019/C 312/03)

*Lingua processuale: l'italiano*

**Giudice del rinvio**

Consiglio di Stato

**Parti nella causa principale**

*Ricorrenti:* Telecom Italia SpA, Wind Tre SpA, Vodafone Italia SpA, Lindam Srl

*Resistenti:* Roma Capitale, Regione Lazio, Vodafone Italia SpA, Telecom Italia SpA, Wind Tre SpA, Wind Telecomunicazioni SpA

**Questione pregiudiziale**

Se il diritto dell'Unione europea osti a una normativa nazionale (come quella di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 22 febbraio 2001, n. 36) intesa ed applicata nel senso di consentire alle singole amministrazioni locali criteri localizzativi degli impianti di telefonia mobile, anche espressi sotto forma di divieto, quali il divieto di collocare antenne in determinate aree ovvero ad una determinata distanza da edifici appartenenti ad una data tipologia.

---

**Impugnazione proposta l'8 maggio 2019 da José-Ramón Herrero Torres avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) dell'8 marzo 2019, causa T 326/18, Herrero Torres/EUIPO – DZ Licores (CARAJILLO LICOR 43 CUARENTA Y TRES)**

**(Causa C-369/19 P)**

(2019/C 312/04)

*Lingua processuale: lo spagnolo*

**Parti**

*Ricorrente:* José-Ramón Herrero Torres (rappresentante: J. Donoso Romero, abogado)